Il DPR 151/11 e gli edifici storici

Luca Nassi

Perugia, 24 Ottobre 2012

Comando Provinciale di Siena
luca.nassi@vigilfuoco.it

1835 Trinity Cathedral
St Petersburg 25 Aug 2006

Nel mio intervento:

Il rischio di incendio,
Il DPR 151/11, le norme prescrittive e
le possibili criticità:

- Strutture REI ???
- Vie di esodo ???
- Ventilazione ???
- Impianti ???
- ***Deroghe***

....Fondamentale *la Gestione*.....

Venezia, notte tra 12 e 13 dicembre 1996

Torino, notte tra 11 e 12 aprile 1997

Venezia, 27 giugno 1998

Venezia, 15 aprile 2003

Venezia, 13 dicembre 1996

Torino, 12 aprile 1997

Venezia, 5 luglio 1998

Venezia, 17 aprile 2003

Room A
Living Room
Fire
NIST

……DPR 151/11……

- ***Attività soggetta a Controllo n. 72*** *del Dpr 151/11 (* ***Edifici sottoposti a tutela*** *ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere* ***biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre,*** *nonchè qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato)*

SANZIONI PENALI

OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

*Viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA***

Novità

*"Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'**articolo 20**[4] del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a **tutte le attività** individuate nell'**allegato I** in caso di mancata presentazione di SCIA." (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011).*

*In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a **tutte le "attività soggette" (di cat. A, B e C),** e non solamente a quelle di cat. C*

---

[4] ***Art. 20** del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - **Comma 1**: Chiunque, in qualità di **titolare** di una delle **attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato** medesimo è punito con l'**arresto sino ad un anno o con l'ammenda da C 258 a C 2.582**, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).*

SANZIONI PENALI

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERONELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

*Le pene previste in tal caso dall'**articolo 20 comma 2**[5] del d.lgs. 139/06, sono rappresentate dalla **reclusione** e **multa.***

*Si tratta pertanto di un **delitto**, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

---

[5] ***Art. 20** del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - **Comma 2**: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.*

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

*Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del d.lgs. 139/06, prevedono l'**obbligo di comunicazione al Prefetto** da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza.*

In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività.

Il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Gli edifici storici

Regole Tecniche "*Dedicate*".....

- *DM 20-05-1992 n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"*

D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi".

- **Misure di prevenzione incendi di carattere strutturale ed impiantistico**

•*Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569 – "Regolamento contenente norme di sicurezza per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre."*

- **Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569 (musei, gallerie, esposizioni..)**

- Art. 3 – Sistema di vie di esodo – segnalato, almeno di 90 cm, istruzioni, capacità di deflusso 60 pers/modulo – eventualmente riduzione dell'affollamento

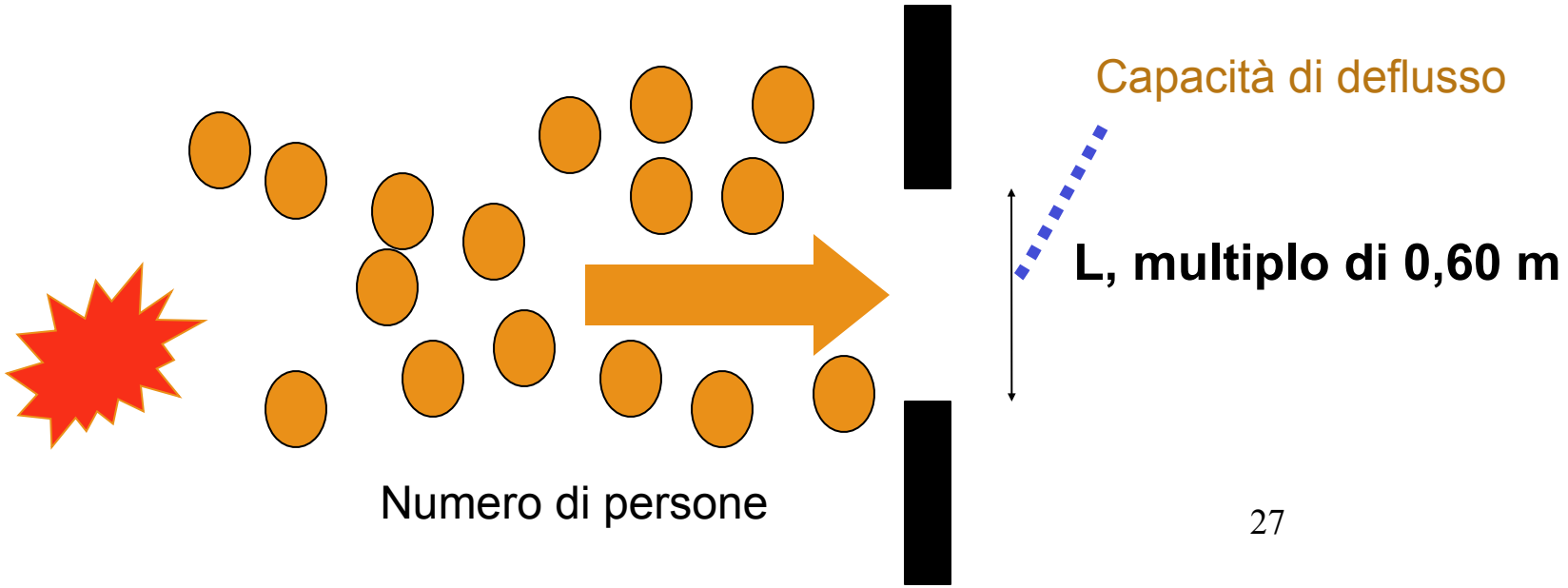

• Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569 (musei, gallerie, esposizioni..)

- Art. 4 – Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa – non devo avere comunicazioni con ambienti con attività soggette non collegate al museo – se esistono già infissi e tamponature REI 120

- *Questo offre MOLTI problemi volendo inserire nuove attività nei complessi museali*

- **Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569 (musei, gallerie, esposizioni..)**

- Art. 5 – Divieti
- Fiamme libere, stufe, fornelli, sostanze infiammabili *ammesso uso giornaliero per restauri*
- Nei percorsi di esodo non posso aggiungere elementi combustibili
- Se svolgo nuove attività *(es. mostre..)* o amplio le esistenti devo:
- Limitare *carico di incendio* a 10 Kg/mq
- Caratteristiche di *reazione al fuoco* dei nuovi materiali

- **Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569 (musei, gallerie, esposizioni..)**

- Art. 6 – Depositi
- Comunicazioni con il resto dell'edificio REI 120
- Indicazioni su come realizzare il deposito (scaffalature..)
- In caso di *carico di incendio* superiore a 50 Kg/mq *impianto di spegnimento automatico*
- *Ventilazione* naturale pari ad 1/30 della sup. in pianta o due ricambi orari meccanici

Impianti di spegnimento automatici

tipo	descrizione	commento
Sprinkler ordinari (wet pipe)	I tubi sono permanentemente pieni di acqua in pressione. Quando si sviluppa un incendio la testina esposta al calore si attiva e scarica l'acqua individualmente per spegnere o controllare l'incendio	Questi sistemi rilevano e controllano l'incendio automaticamente. Non possono essere installati in spazi soggetti al ghiaccio o a danni meccanici o dove la scarica accidentale può danneggiare dei beni. Nella maggior parte dei casi controllano l'incendio

tipo	descrizione	commento
Gas inerti (Clean agent system)	I locali sono saturati	-pochi danni - allontanamento preventivo delle persone, alta velocità di scarica con possibilità di danni meccanici -Alcuni agenti non sono compatibili con le persone

- Sistemi di spegnimento automatico

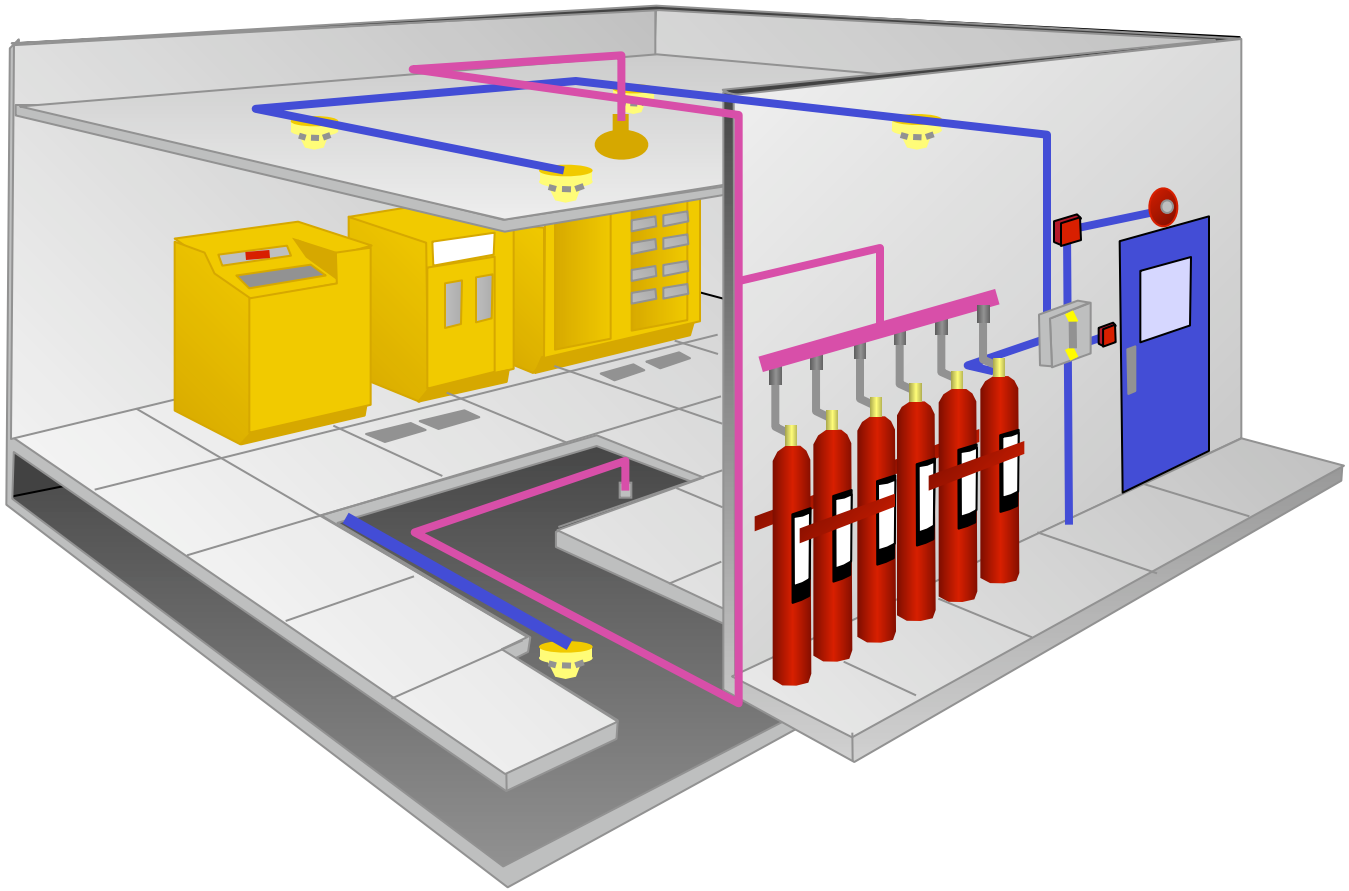

- **Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569**

  - Altri articoli
  - Aree a rischio specifico – *no nuove centrali nel corpo del fabbricato*
  - Impianti elettrici a norme CEI
  - Mezzi antincendio – SEMPRE *idranti* UNI 45…….
  - *Rivelazione automatica ed allarme* - SEMPRE

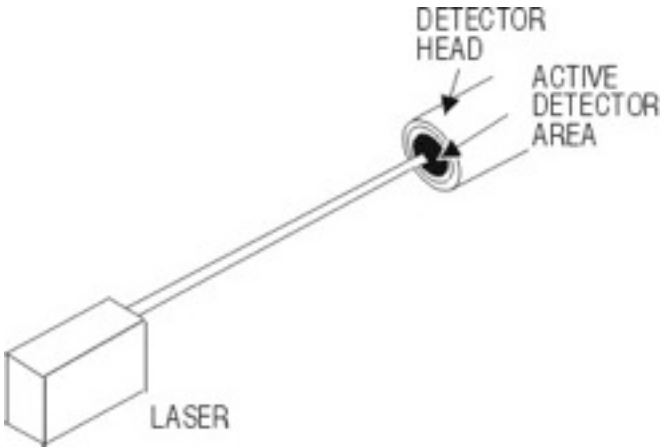

Riassumendo le misure *strutturali* ….

- Sistema di vie di esodo
- Comunicazioni con attività diverse
- Divieti
- Depositi
- Aree a rischio specifico – no nuove Centrali Termiche nel volume del fabbricato
- Idranti
- Rilevazione ed allarme

Musei sopra a 400 mq……eventualmente Deroghe

Musei *sotto* i 400 mq …. *(ora soggetti..)*

- Sistema di vie di esodo
- Comunicazioni con attività diverse
- Divieti – *solo fiamme libere, stufette, infiammabili*
- Depositi – *no impianti di spegnimento automatico ed aereazione*
- Aree a rischio specifico – no nuove CT nel volume del fabbricato
- Idranti
- Rilevazione ed allarme

Regolamento per edifici storici destinati a biblioteche ed archivi – D.p.r. n. 418 del 30 giugno 1995

- Sistema di vie di esodo - **30 mt da sala consultazione (...)**
- Comunicazioni con attività diverse
- Divieti
- Depositi
- Aree ed impianti a rischio specifico
- Idranti
- Rilevazione ed allarme

Approcci normativi

- Prescrittivo
- Valutazione del rischio
- Attività non normate
- ***Deroghe***
- ***Prestazionale*** ……
- *Non si tratta di verificare il rispetto di certi parametri…..*

Parte GESTIONALE

- *Il Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569 – "Regolamento contenente norme di sicurezza per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" (e anche il DPR 418/95 sulle biblioteche ed archivi)*

- Prevedono una importante parte GESTIONALE con l'individuazione del ***direttore dell'attività*** (responsabile di quello che si fa nell'edificio) e di un ***responsabile tecnico addetto alla sicurezza***

- Vengono richiesti una serie di provvedimenti oggi sostanzialmente previsti anche dal D.M. 10/03/98 (regolamento attuativo del D.Lvo 81/08)

Controlli preventivi importanti

Costo Zero…….

- rifiuti, materiali infiammabili, ripostigli

- Utilizzatori elettrici
- percorribilità vie di esodo
- impianti di sicurezza

- zone “di nessuno” e comportamenti…..

Ma i controlli sono VERAMENTE necessari ???

Riassumendo le misure *gestionali* ….

- Identificazione del *datore di lavoro-direttore* e del *responsabile tecnico addetto sicurezza* e degli *addetti antincendio* (Formazione…)
- Gestione della sicurezza
- Controlli impianti
- Controlli interni
- Gestione Emergenza
- Piano di emergenza
- Piano di evacuazione
- *Damage Limitation Team……*

Riassumendo.....

Possibili criticità:

- Strutture REI ???
- Vie di esodo ???
- Ventilazione ???
- Impianti ???
- **Deroghe**

.....Fondamentale la Gestione.....

Grazie per l'attenzione

luca.nassi@vigilfuoco.it